



## CRONACHE DAL CYBERSPAZIO: DUE SENTENZE SUL DIRITTO ALL'OBLIO\*

di Flavia Zorzi Giustiniani\*\*

**N**el dare avvio a questa rassegna, dedicata al diritto nel cyberspazio, ci troviamo subito confrontati con alcuni sviluppi di estremo rilievo occorsi nell'ultimo quadrimestre. Si tratta in particolare di due sentenze, entrambe della Corte di Giustizia europea (CGE), che affrontano, da diverse e all'apparenza opposte prospettive, una tematica cruciale dell'informazione digitale: il diritto all'oblio su Internet e i relativi obblighi delle *big corporations* digitali quali Google e Facebook.

La prima sentenza, emessa dalla Grande Sezione della CGE il 24 settembre nel caso Google LLC, succeduta alla *Google Inc. c. Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL), concerne la questione – tuttora attualissima e controversa – dell'ambito di applicazione territoriale del diritto all'oblio, *rectius* alla deindicizzazione. Tale diritto era stato riconosciuto nel 2014 dalla stessa Corte nella celebre sentenza “Google Spain”, in cui si afferma che ogni individuo interessato può chiedere ad una *search engine* che tutti o parte dei risultati di ricerca che lo riguardano e che risultano inesatti, ma anche inadeguati, non (più) pertinenti o eccessivi rispetto alle finalità del trattamento non siano più accessibili<sup>1</sup>. L'oblio ha poi trovato consacrazione nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR), che all'art. 17, evocativamente rubricato “Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)”, ne fornisce una specifica disciplina.

La sentenza qui in rassegna trae origine dalla decisione del 10 marzo 2016 della CNIL, garante francese della privacy, di comminare a Google una multa da 100 mila euro in ragione del rifiuto da parte della società di *Mountain View*, nell'accogliere una domanda di

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

\*\* Ricercatrice presso l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.

<sup>1</sup> Cfr. sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain, ECLI:EU:C:2014:317, punti 72 e 93.

deindicizzazione, di applicare il de-listing a tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. Il fatto che la controversia sia nata in Francia non può dirsi casuale, considerato che l'*Exagone* è il Paese europeo più attivo in merito all'esercizio del diritto all'oblio.

Google si era rifiutato di ottemperare a quanto intimatogli dall'autorità francese il 21 maggio 2015, proponendo invece, peraltro dopo la scadenza del termine fissato nella diffida, il mero *geo-blocking* (blocco geografico), ovvero di sopprimere la possibilità di accedere, da un indirizzo IP che si considera localizzato nello Stato di residenza dell'interessato, ai risultati controversi in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di quest'ultimo.

Google, ritenendo che il diritto alla deindicizzazione non comporti necessariamente la soppressione dei link controversi, ha proposto ricorso innanzi al *Conseil d'Etat* per ottenere l'annullamento della deliberazione del 10 marzo 2016. Ad avviso del colosso americano la CNIL avrebbe violato i principi di cortesia e di non ingerenza riconosciuti dal diritto internazionale pubblico e leso in modo sproporzionato le libertà d'espressione, d'informazione, di comunicazione e di stampa, che sono garantite in particolare dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ritenendo che la domanda di Google ponesse rilevanti difficoltà in merito all'interpretazione della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il *Conseil d'Etat* ha deciso di sospendere il procedimento e di rivolgere alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il “diritto alla deindicizzazione”, come sancito dalla [Corte] nella sentenza del 13 maggio 2014, [Google Spain e Google (C-131/12, EU:C:2014:317),] sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera b), e all'articolo 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguire tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, affinché i link controversi non appaiano più – indipendentemente dal luogo a partire dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente – e ciò anche al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva [95/46].

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla deindicizzazione», come sancito dalla [Corte] nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda o, più

in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri (...).

3) Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati [nella seconda questione], il “diritto alla deindicizzazione”, come sancito dalla [Corte] nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di deindicizzazione, è tenuto a sopprimere, con la cosiddetta tecnica del “blocco geografico”, a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del “diritto alla deindicizzazione”, i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest’ultimo, o persino, più in generale, a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettati alla direttiva [95/46], e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente di Internet che effettua la ricerca»<sup>2</sup>.

Poiché nelle more del giudizio la direttiva 95/46 è stata abrogata e dal 25 maggio 2018 è invece applicabile il Regolamento 2016/679, che sostituisce le normative nazionali derivanti dalla prima, la Corte europea, con palese intento nomofilattico, ha esaminato le questioni postegli anche alla luce del suddetto Regolamento.

Va sin d’ora segnalato che nel corso del procedimento Google ha modificato il suo algoritmo in modo tale che, attraverso la geolocalizzazione, la versione del motore di ricerca mostrata corrisponda a quella del Paese da cui l’utente sta effettuando l’accesso a Internet.

Nella sentenza la Corte, che ha trattato le tre questioni pregiudiziali congiuntamente, rileva in via preliminare che: lo stabilimento di Google LLC sul territorio francese svolge delle attività, in particolare commerciali e pubblicitarie, che sono inscindibilmente connesse al trattamento dei dati personali effettuato per le esigenze del motore di ricerca; e che pertanto il motore di ricerca menzionato – alla luce dell’esistenza di applicazioni ponte (*gateway*) tra le sue diverse versioni nazionali – non può che essere considerato un soggetto che svolge un singolo trattamento di dati personali nel contesto delle attività del suddetto stabilimento francese<sup>3</sup>.

La situazione sotto esame rientra pertanto nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati personali.

Tuttavia, la circostanza – indubbia – che il GDPR si applica ai motori di ricerca i quali, seppur stabiliti in paesi terzi, si avvalgono di stabilimenti aventi sede in uno o più Stati membri non può giustificare, a detta della Corte, un’estensione dell’ambito applicativo del Regolamento suddetto. La CGE si dichiara invero ben conscia del fatto che

---

<sup>2</sup> Cf. il punto 39 della sentenza.

<sup>3</sup> Cfr. i punti 50-51 della sentenza.

“In un mondo globalizzato l’accesso da parte degli utenti di Internet, in particolare quelli localizzati al di fuori dell’Unione, all’indicizzazione di un link, che rinvia a informazioni concernenti una persona il cui centro di interessi si trova nell’Unione, può quindi produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona in questione anche all’interno dell’Unione” (punto 57). Nondimeno, evidenzia pure che “molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto” (punto 59). Inoltre, il diritto alla protezione dei dati personali non è assoluto “ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, punto 48, nonché parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 136]. A ciò si aggiunge che l’equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall’altro, può variare notevolmente nel mondo” (punto 60).

Analoghe differenze, ricorda la Corte, esistono anche tra i diversi Stati membri dell’Unione europea, ma per questi ultimi il GDPR prevede meccanismi di raccordo e coordinamento tra le varie autorità nazionali per la protezione dei dati. Dal testo del GDPR non si evince peraltro l’intento del legislatore europeo di imporre al *provider* un obbligo di deindicizzare i contenuti a ogni latitudine. Di conseguenza, sentenzia la Corte, il diritto alla deindicizzazione riconosciuto dal Regolamento si arresta alle frontiere dell’Unione europea. All’interno dello spazio europeo i gestori dei motori di ricerca devono invero altresì, qualora necessario, adottare misure atte a “impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti” (punto 73).

Nel concludere, tuttavia, i giudici di Lussemburgo non escludono la possibilità, per le corti o le autorità nazionali competenti, “conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali” di richiedere al gestore del motore di ricerca, ad esito di un bilanciamento tra le opposte esigenze del singolo alla tutela della propria vita privata e dei suoi dati personali, da una parte, e della collettività alla libertà di informazione, dall’altra, la deindicizzazione su scala globale (punto 72). Un siffatto *de-listing* globale non sarebbe infatti imposto ma nemmeno vietato dal diritto europeo. Quest’ultimo passaggio sembra pertanto implicare che la portata extraterritoriale della deindicizzazione non sia preclusa dal Regolamento né più in generale dal diritto dell’Unione, e che di conseguenza le singole autorità nazionali possano prendere provvedimenti in tal senso.

La Corte ha dunque effettuato un rilevante passo indietro sul tema, ridimensionando la portata del diritto all'oblio come originariamente affermata nel caso *Google Spain*, dove era evidente un netto *favor* per la protezione dei dati personali rispetto alla libertà di accesso alle informazioni.

Nell'opinione di Antonello Soro, presidente dell'Autorità italiana garante per la protezione dei dati personali e dal novembre 2014 anche Vice Presidente del Gruppo di Lavoro Article 29 che riunisce le Autorità per la privacy dei Paesi Ue (ora Comitato europeo per la protezione dei dati), la decisione della CGE “rallenta e rende più difficile l'effettività del diritto all'oblio e nel pianeta connesso ciò appare un po' fuori dal tempo”<sup>4</sup>. Se è vero che la Corte con la sentenza in oggetto sembra rinunciare a proporre la tutela europea della privacy digitale quale modello da esportare, un tale *self-restraint*, pur pregiudicando la piena effettività della protezione dei dati personali, appare tuttavia pienamente giustificato dal rischio di strumentalizzazioni a fini censori<sup>5</sup>. Difatti, come aveva avvertito l'Avvocato Generale nelle sue Conclusioni:

“Se si ammettesse una cancellazione a livello mondiale, le autorità dell'Unione non sarebbero in grado di definire e determinare un diritto a ricevere informazioni e, ancor meno, di bilanciarlo con gli altri diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla vita privata. Tanto più che un siffatto interesse del pubblico ad accedere all'informazione varia necessariamente da uno Stato terzo all'altro, a seconda della sua collocazione geografica.

Inoltre, sussisterebbe il rischio che l'Unione impedisca alle persone che si trovano in un paese terzo di accedere all'informazione. Se un'autorità dell'Unione potesse ordinare una cancellazione a livello mondiale, ciò costituirebbe un segnale fatale ai paesi terzi, che potrebbero parimenti disporre una cancellazione in forza delle proprie leggi. Ipotizziamo che, per una ragione qualsiasi, taluni Stati terzi interpretino determinati loro diritti nel senso che precludono alle persone che si trovano in uno Stato membro dell'Unione di accedere a un'informazione ricercata. Sussisterebbe un rischio reale di corsa al ribasso a danno della libertà di espressione, a livello sia europeo che mondiale”<sup>6</sup>.

La sentenza in commento sembra peraltro riconoscere, e in un certo senso giustificare, l'assenza di un approccio comune al bilanciamento tra tutela dei dati

<sup>4</sup> Cfr. Diritto all'oblio - *Barriere territoriali anacronistiche, questa sentenza penalizza gli utenti* - Intervista ad Antonello Soro, 25 settembre 2019, disponibile al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9147231>.

<sup>5</sup> Si vedano al riguardo le osservazioni di Oreste Pollicino in *L'“autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in *Federalismi.it* – Editoriale, 16 ottobre 2019, disponibile al link

[https://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?eid=533&dpath=editoriale&dfile=EDITORIALE%5F16102019201440%2Epdf&content=L%27%2B%27%27autunno%2Bcaldo%27%27%2Bdella%2BCorte%2Bdi%2Bgustizia%2Bin%2Btema%2Bdi%2Btutela%2Bdei%2Bdiritti%2Bfondamentali%2Bin%2Brete%2Be%2Ble%2Bsfide%2Bdel%2Bcostituzionalismo%2Balle%2Bprese%2Bcon%2Bi%2Bnuovi%2Bpoteri%2Bprivati%2Bin%2Bambito%2Bdigitale&content\\_auth=%3Cb%3E Oreste%2BPollicino%3C%2Fb%3E](https://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?eid=533&dpath=editoriale&dfile=EDITORIALE%5F16102019201440%2Epdf&content=L%27%2B%27%27autunno%2Bcaldo%27%27%2Bdella%2BCorte%2Bdi%2Bgustizia%2Bin%2Btema%2Bdi%2Btutela%2Bdei%2Bdiritti%2Bfondamentali%2Bin%2Brete%2Be%2Ble%2Bsfide%2Bdel%2Bcostituzionalismo%2Balle%2Bprese%2Bcon%2Bi%2Bnuovi%2Bpoteri%2Bprivati%2Bin%2Bambito%2Bdigitale&content_auth=%3Cb%3E Oreste%2BPollicino%3C%2Fb%3E)

<sup>6</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, 10 gennaio 2019, Causa C-507/17, punti 60-61.

personali e libertà di espressione nella stessa Unione europea (punto 67). Tale situazione non è sostanzialmente mutata con l'entrata in vigore del GDPR, stante l'ampio margine di discrezionalità che quest'ultimo attribuisce alle autorità nazionali di controllo nell'effettuare il detto bilanciamento<sup>7</sup>.

La seconda sentenza qui in rassegna è stata resa dalla Terza Sezione della Corte il 3 ottobre 2019<sup>8</sup>. La vicenda all'origine del caso riguarda la deputata del gruppo parlamentare austriaco dei Verdi Eva Glawischnig-Piesczek che, a seguito della condivisione da parte di un utente di Facebook di un articolo relativo al suo partito accompagnato da varie accuse ingiuriose e infondate, aveva chiesto all'hosting provider la rimozione del post e ugualmente di dichiarazioni dal contenuto identico o sostanzialmente equivalente a quella diffamatoria. La controversia giungeva dinanzi all'*Oberster Gerichtshof* (la Corte suprema austriaca), che con decisione del 25 ottobre 2017 decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea le seguenti questioni pregiudiziali relative alla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»):

«1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] osti in generale a uno degli obblighi sotto descritti imposti a un host provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all'obbligo di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della [suddetta]direttiva, ma anche altre informazioni identiche: – a livello mondiale; – nello Stato membro interessato; – dell'utente interessato a livello mondiale; – dell'utente interessato nello Stato membro interessato.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se ciò valga rispettivamente anche per informazioni dal contenuto equivalente.

3) Se ciò valga anche per informazioni dal contenuto equivalente, non appena il gestore sia venuto a conoscenza di tale circostanza»<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda la prima questione, la Corte ritiene che la richiesta di rimozione dei contenuti identici a quello dichiarato illecito non si ponga in contrasto con l'art. 15 della direttiva 2000/31, e ciò «qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle medesime» (punto 37). Secondo la CGE, infatti, «non si può ritenere che l'ingiunzione all'uopo emessa ponga a carico del prestatore di servizi di hosting un obbligo di sorveglianza, in via generale, sulle informazioni da esso memorizzate, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31» (*ibid.*).

<sup>7</sup> Cfr. art. 17, comma 3 del GDPR.

<sup>8</sup> Cfr. CGUE, causa C-18/18.

<sup>9</sup> *Ibid.*, punto 20.

Quanto, invece, alle informazioni di contenuto equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita, la Corte ne legittima egualmente la rimozione, identificandole in quelle espressioni che «veicolano un messaggio il cui contenuto rimane, in sostanza, invariato e quindi diverge molto poco da quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità» (punto 39). Nel caso di contenuti pubblicati da terzi, la rimozione è ammessa alle seguenti condizioni: anzitutto, la sorveglianza e la ricerca delle informazioni richieste all'*hosting provider* devono essere limitate alle informazioni contenenti gli elementi specificati nell'ingiunzione; in secondo luogo, le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente non devono essere tali da implicare una valutazione autonoma da parte di un servizio di hosting (punto 46).

La Corte stabilisce inoltre che la direttiva non osta alla rimozione su scala globale di un contenuto (punto 50). Tuttavia, “stante la dimensione mondiale dei servizi elettronici, il legislatore dell'Unione ha ritenuto necessario garantire la coerenza delle norme dell'Unione in tale ambito con le norme applicabili a livello internazionale” (punto 51). Spetterà dunque agli Stati membri garantire siffatta coerenza.

L'asserita estensione potenzialmente globale degli effetti di un'ingiunzione potrebbe sembrare porsi in contraddizione con la prima pronuncia qui in rassegna. Ad un esame più attento, tuttavia, la contraddizione risulta più apparente che reale. In primo luogo, in entrambe le pronunce la CGE si è basata su di una interpretazione letterale dell'atto volta volta rimesso alla sua valutazione. Secondariamente, anche in *Google c. CNIL* la Corte ha lasciato libere le autorità nazionali di controllo di imporre – o meno – i suddetti effetti extraterritoriali. A ciò può aggiungersi quanto suggerito da Pollicino, ovvero che il pronunciamento della CGE sul punto è probabilmente una reazione al processo di privatizzazione della giustizia digitale, il cui ultimo passo è avvenuto poche settimane prima del giudizio con l'annuncio di Facebook di creare un consiglio di supervisione globale (l'*Independent Oversight Board*)<sup>10</sup>. Tale organismo è concepito come una sorta di istanza di appello che avrà l'ultima parola riguardo al bilanciamento tra i vari diritti in gioco effettuato da Facebook. L'Autore ipotizza che i giudici europei preferiscano che “l'ultima parola al riguardo spetti comunque ad un organo giurisdizionale anche non nazionale ma, auspicabilmente, indipendente, [invece] che ad un operatore privato od un organismo nominato in parte da tale operatore”<sup>11</sup>. Anche accedendo a questa interpretazione, la pronuncia desta alcune perplessità per le rilevanti funzioni di controllo che vengono comunque assegnate agli *hosting providers* mediante l'obbligo di rimozione dei contenuti equivalenti postati da terzi. In assenza di chiare indicazioni, da parte della Corte europea, circa il concetto di “equivalenza”, vi è il rischio concreto che l'operato dei providers, in particolare tramite il ricorso a filtri automatizzati, si risolva

<sup>10</sup> Cfr. O. Pollicino, L' “autunno caldo” cit.

<sup>11</sup> Facebook, Establishing Structure and Governance for an Independent Oversight Board, 17 settembre 2019, disponibile al link <https://about.fb.com/news/2019/09/oversight-board-structure/>.

inevitabilmente in forme di censura collaterale a danno della libertà di informazione e più in generale di espressione<sup>12</sup>. Peraltro, a differenza dell'Avvocato Generale, le cui conclusioni sono in buona parte confermate dalla sentenza, la CGE non dà alcun rilievo alla questione della tutela della libertà di espressione *online* e del suo bilanciamento con la riservatezza, così implicitamente confermando l'ampio – o eccessivo? – margine di manovra concesso alle autorità nazionali dal Regolamento GDPR.

---

<sup>12</sup> Si vedano al riguardo le osservazioni di Matteo Monti in *La Corte di giustizia, la direttiva e-commerce e il controllo contenutistico online: le implicazioni della decisione C 18-18 sul discorso pubblico online e sul ruolo di Facebook*, 15 ottobre 2019, disponibile al link <http://www.medialaws.eu/la-corte-di-justizia-la-direttiva-e-commerce-e-il-controllo-contenutistico-online-le-implicazioni-della-decisione-c-18-18-sul-discorso-pubblico-online-e-sul-ruolo-di-facebook/>.